

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(approvata dal C.C. 22 settembre 2014)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Braccialarghe.

Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte di soggiorno.

Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il D.Lgs. 23/2011, al comma 3 del citato articolo 4 prevedeva inoltre l'emanazione di un regolamento governativo che dettasse la disciplina generale di attuazione dell'imposta "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" (termine scaduto il 6 giugno 2011).

Si prende atto che il suddetto regolamento governativo non è stato ancora emanato e che pertanto è possibile - ai sensi dello stesso comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 - procedere non soltanto all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, ma anche delle relative modifiche.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349) con decorrenza dal 2 aprile 2012, le cui tariffe - allegate allo stesso testo regolamentare - non sono state finora modificate nell'entità, modulata in relazione alla classificazione della struttura ricettiva.

La Città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come dimostrano i dati sulle presenze nei musei,

alle mostre ed alle iniziative a Torino; si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.

I pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i due milioni, e si valuta che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici, nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali.

Inoltre, anche in vista dei prossimi eventi (Expo 2015 e Torino Capitale Europea dello Sport 2015, nonché l'Ostensione della Sacra Sindone calendarizzata nel 2015) la Città è impegnata in un ambizioso programma di recupero urbano ed ha sostenuto costi ingenti nonostante le progressive ed inarrestabili contrazioni delle risorse di trasferimento delle finanze dallo Stato centrale: recupero delle aree dismesse, completamento del parco Dora, potenziamento dei servizi e riqualificazione ambientale, realizzazione della linea 1 della Metropolitana fino al Lingotto ed avvio del prolungamento, nuovi parcheggi sotterranei, isole pedonali e recupero della vivibilità dei cittadini per le vie centrali, ampliamento degli orari di apertura dei musei, mostre, cinema e concerti in ogni quartiere, promozione di Torino in Europa e nel mondo.

Risulta, pertanto, opportuno e motivato rivedere la misura dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, rimasta finora invariata a decorrere dalla sua introduzione (2 aprile 2012). Si propone quindi un adeguamento tariffario, non superiore - in ogni caso - ad Euro 0,50 per pernottamento, applicato per tipologie e classi di strutture ricettive, ad eccezione di ostelli e campeggi, con il limite massimo previsto dall'articolo 4 D.Lgs. 23/2011 (cinque Euro per pernottamento), risultando quindi così modificata la tabella riassuntiva inserita nell'Allegato "A" al regolamento n. 349 della Città:

Alberghi 5 stelle lusso: 5 Euro, Alberghi 5 stelle: da 4,90 Euro a 5 Euro; Alberghi 4 stelle/Alberghi residenziali 4 stelle/B&B 4 stelle: da 3,20 Euro a 3,70 Euro, Alberghi 3 stelle/Alberghi residenziali 3 stelle/B&B 3 stelle/CAV e Residence: da 2,30 Euro a 2,80 Euro, Alberghi 2 stelle/Alberghi residenziali 2 stelle/B&B 2 stelle: da 1,80 Euro a 2,30 Euro, Alberghi 1 stella/Case per ferie/Affittacamere/B&B 1 stella: da 1,30 Euro a 1,80 Euro, Ostelli/Campeggi: 1,00 Euro.

In ogni caso, si evidenzia che verrà salvaguardata, oltre alla soglia massima di 5 Euro per pernottamento (articolo 4 D.Lgs. 23/2011), anche il numero massimo di pernottamenti consecutivi assoggettati all'imposta: fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi ed Ostelli, Affittacamere ed immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

Inoltre, in relazione al fatto che talvolta i gestori delle strutture ricettive si avvalgono dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari od altri soggetti, occorre chiarire

che resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento dell'imposta di soggiorno, che potrà essere anche riscossa per il tramite del soggetto intermediario. Conseguentemente, l'articolo 6 (rubricato "Versamenti") viene arricchito di un quarto comma, così formulato: "4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore."

A completamento dell'impianto normativo regolamentare, fermo restando il quadro sanzionatorio e confermandone la disciplina, occorre soltanto rammentare espressamente la rilevanza penale dei mancati riversamenti, a cura dei gestori delle strutture ricettive, dell'imposta di soggiorno già versata dagli ospiti delle strutture stesse, in considerazione della natura di "agenti contabili di fatto" che la Corte dei conti ha riconosciuto in capo agli stessi gestori con riferimento alla riscossione dell'imposta di soggiorno, "stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l'assunzione della qualifica di agente contabile e l'assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge" (cfr. parere Corte dei conti, sez. contr. Veneto, deliberazione 19/2013). Conseguentemente, all'articolo 8 rubricato "Sanzioni", al comma 4 viene aggiunta infine la frase: "Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione."

Inoltre, ai fini dell'adeguamento normativo alla disciplina legislativa, a seguito della modifica apportata dal comma 736 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) all'articolo 3, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012, la soglia minima di 30 Euro per l'accertamento dei tributi locali viene abrogata, fermo restando l'importo minimo dei 12 Euro previsto dall'articolo 25, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, l'articolo 10 (rubricato "Rimborsi") al comma 3, viene sostituito l'importo di "Euro 30,00" con "Euro 12,00".

Infine, si rammenta che la violazione di qualsivoglia norma regolamentare comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di carattere residuale (ossia in assenza di diversa disposizione di legge) da 25 a 500 Euro, prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi della quale viene demandata alla Giunta Comunale l'eventuale definizione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta (ex articolo 16 sostituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

Le suddette proposte di modifica regolamentare sono state sottoposte al tavolo tecnico previsto dall'articolo 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) la presente proposta di regolamento è stata inviata per il parere di competenza all'organo di revisione economico-finanziaria, che in data 5 settembre 2014 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare, che si allega (allegato n. 3).

In ottemperanza agli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento il presente provvedimento è stato trasmesso in data 22 luglio 2014 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito: le Circoscrizioni 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (allegati n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); le Circoscrizioni 4, 5, 9 non hanno espresso parere.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare le modifiche al vigente Regolamento della Città per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349) allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) con decorrenza 1 ottobre 2014;
- 2) di dare atto che il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (allegato n. 2);
- 4) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta sia ai turisti sia ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- 5) di dare mandato alla Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico per gli adempimenti connessi all'applicazione e gestione dell'entrata ed alla Direzione Cultura ed Educazione della Città per gli adempimenti relativi alla adeguata comunicazione di cui al punto 4);

- 6) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 - 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-